

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

## L'OCCHIO ESTRANEO - CINEFORUM

### Art. 1 Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata " L'OCCHIO ESTRANEO - CINEFORUM".

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in via dei Velieri 83.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, alla totale assenza di lucro, alla trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. L'Associazione è libera, indipendente e apolitica. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2 Scopo e Attività

L'Associazione denominata " L'OCCHIO ESTRANEO - CINEFORUM" senza fini di lucro né diretto né indiretto e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, si propone le seguenti finalità:

### Art. 3

- promuovere e divulgare la cultura cinematografica e offrire i mezzi teorici e tecnici per documentare e analizzare i problemi della società contemporanea, per il conseguimento di una sempre maggiore consapevolezza critica e culturale con particolare riferimento alla comunicazione audiovisiva;
- promuovere la cultura cinematografica nelle scuole del territorio;

L'Associazione " L'OCCHIO ESTRANEO - CINEFORUM" per perseguire le predette finalità opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;
- eventuali dipendenti e collaboratori, purché non Soci dell'Associazione, retribuiti in conformità con il comma 4, art. 3 della Legge 266/91.

L'Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro:

- l'organizzazione di:
  - proiezioni cinematografiche, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e attività similari
  - gruppi di lavoro, su tematiche letterarie, filosofiche, artistiche, educative e culturali in genere
  - eventi e/o spettacoli musicali
  - eventuali corsi rivolti ai soci sfruttando le competenze interne all'Associazione stessa
- L'Associazione si riserva di organizzare o partecipare, in collaborazione con altri enti, a manifestazioni ed iniziative non rientranti nella sua normale attività, purché non siano in contrasto con lo scopo sociale.

### Art. 4 I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi. I minori di anni 16 possono aderire all'associazione limitatamente alle attività organizzate con le scuole del territorio. I Soci di età inferiore ai 18 anni non sono ammessi alle proiezioni di film aventi divieto di accesso ai minori, o di film che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione. L'ammissione all'Associazione in qualità di Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci dell'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute. La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi per recesso del socio, per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, quando il Socio non è in regola con il pagamento della quota annuale o per decesso.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

### **Art. 5 Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni e i membri che le ricoprono sono rieleggibili. Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.

### **Art. 6 L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. È di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli associati. L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per posta ordinaria o per posta elettronica, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

### **Art. 7 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri dell'Associazione, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale. Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.

#### **Art. 8 Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per massimo due volte consecutive. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi.

#### **Art. 9 Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 10 Il Segretario**

Il Segretario:

- redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato l'elenco dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione;
- provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

#### **Art. 11 Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

#### **Art. 12 Il Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da due componenti, scelti anche fra i non Soci. Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

#### **Art. 13 Il Patrimonio - Le Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito. I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- quote associative;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### **Art. 14 Il Bilancio**

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di aprile di ciascun anno. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **Art. 16 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni benefiche operanti sul territorio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

#### **Art. 17 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale 16 settembre 1996, n° 28, al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.

Roma, lì 08/02/2018

***seguono firme***

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_